Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

PROGETTO DI LEGGE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I
DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione della presente Legge)

1. Le disposizioni della presente Legge disciplinano:
   a) l'emissione, le caratteristiche, la gestione accentrata, il collocamento, la quotazione, il collocamento e il riacquisto dei titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino;
   b) l'utilizzo delle risorse derivanti dalle emissioni di titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino;
   c) l'utilizzo di strumenti finanziari derivati connessi ai titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino; e
   d) norme processuali e profili fiscali connessi ai titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nella presente Legge si intende per:
   a) *advisor*: consulenti tecnici specializzati in materia di emissione di titoli del debito pubblico.
   b) *beni a garanzia*: i beni patrimoniali dell'Eccellentissima Camera. L'Eccellentissima Camera non rinuncia preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 nel rispetto delle esclusioni previste dall'articolo 5, comma 3;
   c) *strumenti finanziari derivati*: gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera E dell'Allegato 2 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
   d) *titoli di Stato*: i titoli del debito pubblico emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1 si applicano, ove non diversamente specificato, le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165, ovvero in tutti i provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

TITOLO II
EMISSIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 3
(Autorizzazione all'emissione)

1. L'emissione di titoli di Stato ai sensi della presente Legge è consentita nel limite annuale stabilito nel bilancio di previsione dello Stato approvato annualmente dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'art.18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, o con legge di variazione dello

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

stesso, a mente dell'art. 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, o con legge di spesa, a norma dell'art. 10 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 4

(Caratteristiche dei titoli di Stato)

1. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato ai sensi della presente Legge sono definite tramite appositi Regolamenti del Congresso di Stato, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dell'articolo 13, comma 1 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, che costituiscono il Regolamento di ciascuna emissione, nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

Durata: fino ad un massimo di 50 anni;

Prezzo di emissione: alla pari, sopra o sotto la pari;

Ammortamento: qualsiasi tipologia in uso sui mercati finanziari internazionali, ivi incluso con rimborso in un'unica soluzione a scadenza;

Tasso di interesse: fisso, variabile, indicizzato all'inflazione o ad altro parametro finanziario in uso nei mercati finanziari internazionali, modificabile anche in relazione a termini e condizioni;

Indicizzazione: il rimborso del capitale e il pagamento del tasso di interesse potranno essere indicizzati o condizionati o a qualunque parametro in uso nei mercati finanziari internazionali;

Valuta: Euro;

Denominazione: qualsiasi denominazione;

Forma: dematerializzata ovvero cartolare, rappresentata da certificati sia singoli che globali;

Legge applicabile: della Repubblica di San Marino ovvero altra legge di uno Stato straniero;

Giurisdizione: giurisdizione della Repubblica di San Marino ovvero la giurisdizione, concorrente, di una corte straniera. Il Regolamento di emissione può prevedere la preventiva rinuncia da parte dell'Eccellentissima Camera a far valere ogni immunità di cui possa la stessa beneficiare fatto salvo quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 5;

Foro competente: foro competente della Repubblica di San Marino ovvero qualsiasi foro nell'ambito della giurisdizione concorrente, di una corte straniera; in tale ultimo caso resta salva la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino, di adire l'Autorità Giudiziaria Sammarinese ovvero altra Autorità Giudiziaria competente;

Subordinazione: è consentito emettere titoli di Stato con diversi gradi di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

Agente e depositario centrale: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero altri soggetti esteri ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96.

2. Il Regolamento di ciascuna emissione può altresì contenere l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari all'emissione dei titoli di Stato o comunque connessi alla suddetta emissione.

3. Fatta salva la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, il Regolamento di ciascuna emissione e il relativo prospetto informativo, se presente, sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 5

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

(Fondo di copertura e garanzie)

1. In caso di emissioni con rimborso in un'unica soluzione a scadenza, la Repubblica di San Marino dovrà costituire un Fondo per l'ammortamento del debito da essa emesso. Il Fondo è mantenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le risorse ivi depositate non potranno essere destinate ad altro utilizzo, fatta salva specifica disposizione normativa approvata dal Consiglio Grande e Generale che dovrà prevedere le modalità ed i tempi per il ripristino dello stesso. I valori mobiliari e le somme di denaro ivi depositati costituiscono patrimonio distinto rispetto a quello del depositario e da quello di altri depositi presso lo stesso depositario. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o nell'interesse degli stessi, ma solo le azioni dei detentori dei titoli di Stato al cui rimborso il Fondo è finalizzato.
2. Le condizioni per la remunerazione delle risorse nel Fondo saranno stabilite in specifico allegato alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria fra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e la Pubblica Amministrazione. Tali condizioni dovranno essere in linea con le condizioni di mercato e saranno riviste con scadenza semestrale.
3. In relazione alle emissioni di titoli di Stato di cui alla presente legge, la rinuncia all'immunità di cui al precedente articolo 4 è comunque esclusa in riferimento ai seguenti beni:

a) "locali della missione" presenti o futuri, come definiti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche firmata nel 1961;
b) "locali consolari" presenti o futuri;
c) beni e proprietà dell'Eccellentissima Camera che fanno parte del patrimonio culturale della Repubblica di San Marino;
d) beni e proprietà della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
e) beni immobili dell'Eccellentissima Camera ubicati nel centro storico di San Marino e del Monte Titano, in quanto inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO;
f) foreste, fiumi, impianti idrici, laghi naturali, aerodromi e reti di proprietà pubblica;
g) strade, cimiteri, luoghi di culto e oggetti del patrimonio storico e artistico;
h) tutti quei beni e proprietà della Repubblica di San Marino che sono qualificati come proprietà pubblica secondo le norme in materia di contabilità pubblica o il cui oggetto e la cui attività sono direttamente destinati al perseguimento di funzioni di pubblico interesse o di esigenze di pubblico interesse.

Art. 6

(Documentazione contrattuale ed assistenza legale)

1. Tutti i documenti e gli atti connessi alle emissioni dei titoli di Stato possono essere retti dalla legge della Repubblica di San Marino, a prescindere da ogni criterio di collegamento, ovvero da qualsiasi altra legge straniera; e possono prevedere la giurisdizione concorrente, del Tribunale della Repubblica di San Marino o di qualsiasi corte straniera, a prescindere da ogni criterio di collegamento, nonché prevedere qualsiasi foro competente nell'ambito della giurisdizione straniera. La Repubblica di San Marino è autorizzata a rinunziare preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.
2. L'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino può avvalersi, in relazione alla emissione di titoli di Stato ed alle eventuali controversie relative, dell'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

a) della Avvocatura dello Stato eventualmente di concerto con avvocato esercente la professione quando l'emissione dei titoli di Stato sia sottoposta alla legge della Repubblica di San Marino;
b) da avvocato esercente la libera professione nel territorio dello Stato straniero ove si svolge la controversia, ovvero la cui legge è applicabile ai titoli di Stato o alle obbligazioni contrattuali assunte, individuato dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Ai fini del conferimento, alla Avvocatura dello Stato, dell'incarico professionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 28 gennaio 2022 n.12.

Art. 7
(Competenze connesse alla emissione dei titoli di Stato)

1. Compete all'Eccellentissima Camera l'emissione di titoli di Stato con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.
2. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato è definita con regolamento del Congresso di Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, previa acquisizione del parere tecnico del Direttore della Ragioneria Generale dello Stato o suo delegato sulla previsione normativa, sulla copertura finanziaria e sulla completezza e conformità di tutte le condizioni necessarie all'emissione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.
3. Gli accordi relativi alla gestione accentrata, al collocamento e alla quotazione dei titoli di Stato di cui al successivo Titolo III e quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati di cui al successivo art. 12, sono stipulati dai Sindaci di Governo e dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, previo parere della Ragioneria Generale dello Stato, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 39 della Legge 29 giugno 2005 n.96, e degli eventuali advisor individuati in riferimento agli aspetti tecnici dell'operazione.
4. Il Regolamento di ciascuna emissione vale quale autorizzazione in favore dei Sindaci di Governo e del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari collocamento dei titoli di Stato o comunque connessi alla suddetta emissione.

TITOLO III
GESTIONE ACCENTRATA, COLLOCAMENTO, QUOTAZIONE E RIACQUISTO DEI TITOLI DI STATO

Art. 8
(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato emessi, in forma dematerializzata o cartolare, possono essere accentrati e regolati presso il sistema di gestione accentrata e di regolamento titoli operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero presso un sistema di gestione accentrata e di regolamento titoli estero autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza.
2. Il Regolamento di ciascuna emissione vale quale autorizzazione in favore dei Sindaci di Governo e del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni relativi a quanto previsto dal comma 1, purché non costituiscano ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già deliberati dal Congresso di Stato.

Art. 9

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

(Quotazione dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato emessi possono essere quotati su un mercato regolamentato nella Repubblica di San Marino ovvero in un paese straniero.
2. Il Regolamento di ciascuna emissione autorizza la sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni di cui al comma 1.

Art. 10
(Collocamento dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato emessi possono essere collocati mediante qualsiasi procedura di collocamento sia presso il pubblico sia presso determinate tipologie di investitori.

Art. 11
(Riacquisto dei titoli di Stato)

1. Il riacquisto dei titoli di Stato emessi è disposto tramite Delibere del Congresso di Stato.

TITOLO IV
UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 12
(Utilizzo delle risorse)

1. I proventi delle emissioni di titoli di Stato, o le risorse rivenienti dalle operazioni di rifinanziamento di precedenti mutui o prestiti, possono essere utilizzati, salve le limitazioni o specifiche destinazioni che annualmente possono essere stabilite dalla Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato o sue variazioni, per:
   a) spese correnti;
   b) spese per investimenti;
   c) copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese e delle entrate previste a bilancio nel corso dell'esercizio di competenza;
   d) estinguere mutui o prestiti precedentemente contratti o emessi, per un importo pari ai mutui o prestiti da rifinanziare, maggiorato di tutti i pagamenti *una tantum* connessi alla anticipata estinzione dei mutui o prestiti e delle operazioni in strumenti finanziari derivati eventualmente sugli stessi concluse;
   e) finanziare investimenti infrastrutturali, nonché per ulteriori opere e progetti ad interesse pubblico, predisposti dal Congresso di Stato ed approvati dal Consiglio Grande e Generale;
   f) interventi di rafforzamento finanziario delle posizioni di liquidità dello Stato.

TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Art. 13
(Strumenti finanziari derivati)

1. È autorizzata la conclusione di operazioni in strumenti finanziari derivati connesse ai titoli di

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

Stato emessi, per la copertura dei relativi rischi.
2. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, previo parere della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 39 della Legge 29 giugno 2005 n.96, per quanto concerne gli aspetti tecnici dell'operazione, è autorizzata alla stipula di tutti gli atti e i documenti connessi alla conclusione delle operazioni di cui al comma 1.

TITOLO VI
NORME PROCESSUALI

Art. 14
(Norme processuali)

1. L'assistenza giudiziaria necessaria in relazione ai procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto titoli di Stato emessi in applicazione della presente Legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica di San Marino.
2. In assenza di tali disposizioni si applicano le norme previste negli articoli che seguono.

Articolo 15
(Riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri)

1. I provvedimenti definitivi, di qualunque tipo, emessi da un organo giurisdizionale di uno Stato straniero, relativi ai titoli di Stato emessi ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi, sono riconosciuti senza rendere necessario alcun provvedimento quando:
   a) il provvedimento proviene da una autorità giurisdizionale di uno Stato straniero la cui giurisdizione la Repubblica di San Marino abbia accettato in forza delle obbligazioni contrattuali assunti con l'emissione dei titoli di Stato o che sia comunque competente secondo i principi dell'ordinamento a cui appartiene tale autorità giurisdizionale straniera;
   b) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda sia stato notificato, con le forme previste dall'articolo 16, all'Eccellentissima Camera o ad altro soggetto convenuto residente o domiciliato in territorio sammarinese entro trenta (30) giorni correnti dall'inizio del giudizio di merito, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice straniero;
   c) il provvedimento è passato in giudicato ai sensi della legge del Paese in cui è stato pronunziato;
   d) il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento o la esecuzione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico sammarinese, compreso il caso in cui il procedimento che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento vigenti nella Repubblica di San Marino e in caso di violazioni della sicurezza o della sovranità della medesima Repubblica;
   e) la decisione è in contrasto con altra decisione resa dall'Autorità Giudiziaria sammarinese fra le stesse parti;
   f) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.
2. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione ovvero richiesta di esecuzione nella Repubblica di San Marino, la parte interessata può chiedere l'accertamento dei requisiti per il

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero secondo il procedimento di delibazione in appresso descritto.

3. L'istanza di accertamento dei requisiti per il riconoscimento ovvero di dichiarazione di esecutività di un provvedimento giurisdizionale straniero è presentata, a cura della parte interessata a mezzo di un difensore abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino, al Commissario della Legge, senza che sia necessaria alcuna formalità ulteriore rispetto alla forma scritta, all'uso della lingua italiana ed all'elezione di domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino ai fini della ricezione delle notifiche e comunicazioni.

4. Al ricorso sono allegati, con traduzione in lingua italiana giurata, nelle forme di rito, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione, copia conforme dei seguenti documenti:

a) il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'accertamento del riconoscimento ovvero dell'esecuzione;
b) i documenti contrattuali su cui è basato tale provvedimento (qualora tali documenti siano in una lingua diversa dall'italiano, la traduzione è limitata alle clausole sulla legge applicabile e la giurisdizione); e
c) l'atto, proveniente da una parte o da un organo giurisdizionale, di chiamata in causa della Repubblica di San Marino o di un qualsiasi soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino contro cui la domanda è proposta, nonché l'attestazione di intervenuta notifica.

5. Il Commissario della Legge, *inaudita altera parte* ed escluso qualsiasi riesame nel merito, verifica la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al comma 1.

6. All'esito delle verifiche di cui al comma 4, il Commissario della Legge si pronunzia con sentenza provvisoriamente esecutiva, accogliendo o rigettando il ricorso.

7. La sentenza di accoglimento del ricorso è notificata, ad istanza del ricorrente, alle altre parti contro le quali è chiesta l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino o che hanno contestato il riconoscimento del provvedimento straniero nella Repubblica di San Marino.

8. L'appello della sentenza di cui al comma che precede, da promuoversi dinanzi al Giudice d'Appello entro il termine dei 30 giorni successivi alla sua notifica è ammesso unicamente per i seguenti motivi:

a) mancato rispetto del ricorso o della sentenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 3;
b) contrasto della sentenza riconosciuta o dichiarata esecutiva con le disposizioni di un provvedimento giurisdizionale, anche straniero, tra le medesime parti, emesso in una data precedente a quella del provvedimento riconosciuto o dichiarato esecutivo.

9. L'appello non sospende l'esecutività della sentenza emessa dal Commissario della Legge; il Giudice d'Appello può comunque sospendere in tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l'impugnazione quando sussistono gravi e fondati motivi.

10. La sentenza di delibazione che accoglie la richiesta di esecutività nel territorio della Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero, sempre che l'esecutività della stessa non sia stata sospesa, costituisce, unitamente alla traduzione giurata in italiano di tale provvedimento straniero, valido titolo esecutivo per l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 16

(Norme in materia di notificazione di atti provenienti dall'estero)

1. La notificazione nella Repubblica di San Marino di atti di parte relativi a procedimenti che si svolgono all'estero, ovvero adottati da organi giurisdizionali stranieri relativi ai titoli di Stato emessi, ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi è effettuata, su istanza della parte interessata o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria straniera, secondo le regole del diritto

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

processuale civile della Repubblica di San Marino.
2. Gli atti per i quali si chiede la notifica devono essere tradotti in lingua italiana, mediante traduzione giurata, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione.
3. Il Regolamento di emissione dei titoli di Stato può altresì prevedere l'elezione di domicilio dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino nello Stato nel quale è pendente il giudizio avente ad oggetto i medesimi titoli di Stato al fine di ricevere comunicazioni ovvero notificazioni.

Art. 17
(Norme in tema di assunzione di prove)

1. L'assunzione nel territorio della Repubblica di San Marino delle prove richieste nell'ambito di procedimenti giurisdizionali stranieri, sempre che tali prove siano previste dall'ordinamento sammarinese, è regolata dalle norme processuali della Repubblica di San Marino.
2. La richiesta di assunzione di prove di cui al comma 1 e i documenti ad essa allegati, corredati della traduzione in lingua italiana ed esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione è inviata dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente direttamente al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino e contestualmente inviate per conoscenza al Segretario di Stato per la Giustizia.
3. I verbali e qualsiasi altro documento, anche in formato elettronico, acquisito in sede probatoria viene inoltrato a cura del Tribunale all'Autorità giudiziaria richiedente.

Art. 18
(Norme in materia cautelare)

1. Le richieste di misure cautelari in relazione a procedimenti aventi ad oggetto i titoli di Stato possono essere presentate all'Autorità giudiziaria sammarinese anche nell'ipotesi in cui la giurisdizione a conoscere il merito spetti all'Autorità giudiziaria straniera.
2. Il procedimento relativo alle misure cautelari di cui al comma 1 è regolato dalle norme del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino.
3. Se il provvedimento che accoglie la domanda cautelare di cui al comma 2 è emesso prima dell'inizio della causa di merito per la quale è competente, in via concorrente, da un organo giurisdizionale straniero, l'Autorità Giudiziaria sammarinese fissa un termine perentorio non inferiore a trenta (30) giorni correnti e non superiore a sessanta (60) giorni correnti per l'inizio del giudizio di merito.
4. Il provvedimento cautelare di cui al comma 3 rimane efficace fino alla esecuzione nella Repubblica di San Marino della decisione emessa dall'Autorità Giudiziaria straniera.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, la misura cautelare concessa perde efficacia:
   a) se entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 3 non viene depositato presso la cancelleria del Tribunale la prova dell'avvenuto tempestivo inizio del procedimento di merito, ovvero se successivamente al suo inizio tale procedimento di merito è archiviato;
   b) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà nella Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero definitivo ai sensi dell'articolo 15 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso;
   c) se è pronunciato un provvedimento giurisdizionale straniero, anche non definitivo o anche non delibato, che dichiara inesistente il diritto per la tutela della cui fruttuosità il provvedimento cautelare era stato concesso.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Commissario della Legge, su ricorso della parte interessata o d'ufficio, nel caso di cui al comma 5, lettera a), dispone con decreto, senza ulteriori formalità,

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

la revoca della misura cautelare concessa e adotta ogni necessaria disposizione per ripristinare la situazione precedente.
7. Se sorgono contestazioni in ordine all'inefficacia della misura cautelare, il Commissario della Legge, previa concessione alle parti di apposito termine di 30 giorni per integrare il contraddittorio, decide con sentenza, anche in deroga alle ordinarie norme della procedura civile, nei successivi 30 giorni.

TITOLO VII
PROFILI FISCALI

Art. 19
(Profili fiscali)

1. I percettori degli interessi e degli altri proventi relativi ai titoli di Stato emessi sono esenti da qualsiasi ritenuta, imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.
2. I compensi dovuti ai non residenti soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse ovvero strumentali all'emissione di titoli di Stato, quando sono collocati sui mercati internazionali, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.
3. Tutti i documenti e gli atti connessi ovvero relativi alle emissioni di titoli di Stato, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 20
(Disposizioni di coordinamento)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 nonché ogni altra disposizione normativa vigente in Repubblica.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.